

Civile Sent. Sez. U Num. 17244 Anno 2022

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 27/05/2022

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

...), in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso  
lo studio dell'avvocato ..., che la rappresenta e difende  
unitamente agli avvocat. ...

- ricorrente -

contro



10  
/ 22

- intimata -

**nonché contro**

BANCA ...  
Capogruppo del Gruppo Bancario ...  
... II, in persona  
dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  
... presso lo studio dell'avvocato ...  
... he la  
rappresenta e difende;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

e sul ricorso proposto da:

BANCA ...  
Capogruppo del Gruppo Bancario ...  
... I, in persona  
dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  
... presso lo studio dell'avvocato ...  
... he la  
rappresenta e difende;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

... ia del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ... presso  
lo studio dell'avvocato ... che la rappresenta e difende  
unitamente agli avvocati

**- controricorrente all'incidentale -**

**nonché contro**

- intimata -

avverso la sentenza n. 1413/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,  
depositata il 13/06/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal  
Consigliere ALDO CARRATO;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale nei suoi primi due motivi, assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto e nel suo settimo motivo; dichiarare inammissibili il sesto e l'ottavo motivo del ricorso principale, dichiarare inammissibile il ricorso incidentale;

uditi gli avvocati

### FATTI DI CAUSA

1. Il 26 marzo 2002 la società ..., ora s.r.l. e già s.p.a., e la società algerina ... stipularono un contratto con cui la prima si impegnava a vendere alla seconda un impianto per la macinazione del grano duro, con montaggio e messa in opera dello stesso, nonché addestramento dei tecnici addetti.

Dopo la sottoscrizione del contratto, l'acquirente chiese il rilascio di apposita garanzia di buona esecuzione in misura corrispondente al 10% del valore complessivo del prezzo, garanzia che venne rilasciata dalla venditrice in forma bancaria presso la Banca algerina ..., controgarantita dalla Banca ... o filiale di Modena.

Successivamente alla consegna dell'impianto e alla sua messa in opera, in data 18 novembre 2003, la società acquirente segnalò la presenza di guasti all'impianto stesso; la venditrice rispose imputando il guasto ad erronea manutenzione e inviando, comunque, alcun pezzi di ricambio. Senonché, a fronte della necessità di trasferire l'impianto in Italia per le eventuali trasformazioni, la società algerina sospese le trattative ed attivò la garanzia di buona esecuzione. Pertanto, in data 2 aprile 2004, la ... invitò la società venditrice a provvedere alla copertura finanziaria della garanzia posta in esecuzione dalla società algerina e, per essa, dalla banca algerina di riferimento.

Dopo il vano tentativo della ... di ottenere l'inibitoria ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. nei confronti della ... inibitoria inizialmente concessa dal Tribunale di Modena, ma poi revocata in sede di reclamo), quest'ultima procedette al versamento in favore della società acquirente,



presso la banca \_\_\_\_\_ della somma garantita, che addebitò quindi nel conto corrente della società venditrice.

La \_\_\_\_\_ pertanto, con atto di citazione notificato nel giugno 2006, convenne dinanzi al Tribunale di Modena la società algerina acquirente e la \_\_\_\_\_ affinché venissero accertati il corretto funzionamento dell'impianto oggetto di vendita e l'illegittimità dell'escussione della garanzia, con conseguente inibizione alla \_\_\_\_\_ di provvedere al suo pagamento e/o negazione dell'azione di regresso della banca e condanna della stessa alla restituzione di quanto pagato, nonché condanna dell'acquirente al risarcimento dei danni causati dalla abusiva escussione della garanzia.

La convenuta società algerina rimase contumace, mentre la \_\_\_\_\_ costituendosi in giudizio, eccepì la presenza di clausola compromissoria, nonché la rinuncia dell'attrice a qualsiasi eccezione relativa al rapporto fondamentale.

Il Tribunale, con sentenza del 22 febbraio 2011, statui quanto segue: a) con riferimento alle questioni riguardanti il rapporto di vendita tra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, dichiarò d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, stante la contumacia della società algerina, il difetto di giurisdizione del giudice italiano per effetto della previsione, contenuta nella clausola n. 25 del contratto di compravendita, che tutte le controversie derivanti o relative al contratto dovessero essere risolte, in difetto di accordo, a mezzo di un arbitrato estero applicando il regolamento arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi e secondo il diritto algerino; b) quanto alle questioni riguardanti il rapporto di garanzia prestata nell'interesse della società venditrice dalla \_\_\_\_\_, rigettava le domande attoree per avere la \_\_\_\_\_ rinunciato al diritto di formulare eccezioni e contestazioni in ordine alla fondatezza della richiesta del creditore garantito.

2. La Corte d'appello di Bologna ha respinto il gravame della soccombente. Ha ritenuto, per un verso, rilevabile d'ufficio, nella contumacia della società algerina convenuta, ai sensi dell'art. 11 legge n. 218 del 1995, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù della già richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 25 del contratto di compravendita, e, per altro

verso, che la società appellante aveva rinunciato - mediante la sottoscrizione della clausola n. 2) del modulo-richiesta del 25 giugno 2002 - al suo diritto a sollevare eccezioni e contestazioni nei confronti della

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, la s.r.l. Ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale per un solo motivo, l'intimata mentre la [redacted] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente principale ha altresì resistito con controricorso al ricorso incidentale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. I primi cinque motivi del ricorso principale riguardano la questione di giurisdizione, risolta dai giudici di merito nel senso della sottrazione al giudice italiano del rapporto tra [redacted] e [redacted] per essere la relativa controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato estero, ai sensi dell'art. 25 del contratto di compravendita.

1.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte di appello considerato valida ed efficace l'eccezione di arbitrato contenuta nel contratto di vendita, omettendo di considerare che oggetto del giudizio non era quel contratto, bensì la garanzia autonoma, la cui fraudolenta escussione era a base dalla *exceptio doli* sollevata dall'attrice. L'accertamento del buon funzionamento dell'impianto era meramente strumentale rispetto a tale eccezione, costituente invece l'oggetto principale del giudizio, che riguardava dunque l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale.

1.2. Con la seconda censura viene dedotto omesso esame di fatto decisivo, relativo alla questione della giurisdizione, per non avere la Corte di appello proceduto a una corretta interpretazione degli atti processuali e individuazione delle norme rilevanti nel caso di specie, che erano stati oggetto di discussione e riguardanti specificamente l'aspetto dell'efficacia della clausola compromissoria e della sua rilevanza d'ufficio.

1.3. Con la terza doglianza viene prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 e/o dell'art. 816-ter cod. proc. civ. per avere la Corte

